



COMMISSARIO DELEGATO  
PER L'EMERGENZA SOCIO ECONOMICO AMBIENTALE RELATIVA AI  
CANALI PORTUALI DI GRANDE NAVIGAZIONE DELLA LAGUNA DI  
VENEZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 Dicembre 2004

DECRETO n. 47 del 19 DIC 2012

OGGETTO Attuazione dell'art. 4 dell'Accordo di Programma 31.03.2008, lett. B) - Impianto di stabilizzazione/solidificazione in area 23 ha a Marghera.  
Autorizzazione Integrata Ambientale. Legge Regionale 26/2007, art. 1.  
SIFA S.c.p.a. - Via Torino, 141 - 30172 Mestre - Venezia.

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Dicembre 2004 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio economico ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, prorogato, da ultimo, con D.P.C.M. in data 11.11.2011 a tutto il 31 Dicembre 2012;

VISTA l'Ordinanza n. 3383 del 3.12.2004 e ss.mm. ii. e, in particolare, l'Ordinanza n. 3841 del 19.01.2010, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il sottoscritto, Ing. Roberto Casarin, Commissario Delegato per fronteggiare tale emergenza, dettando altresì disposizioni per la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione;

VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3622 del 18.10.2007, n. 3716 del 18.11.2008, n. 3849 del 19.02.2010, n. 3899 del 24.09.2010, 3932 del 7.04.2011, con le quali, tra l'altro, è stata integrata la suddetta Ordinanza n. 3383/2004;

VISTO l'Accordo di Programma denominato "Vallone Moranzani", sottoscritto in data 31 Marzo 2008 tra le varie amministrazioni pubbliche e soggetti privati interessati, per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4 di tale Accordo di Programma compete alla Regione del Veneto, per mezzo del suo concessionario SIFA S.c.p.a., la progettazione, realizzazione e gestione, fra l'altro, delle infrastrutture di ricezione, disidratazione, caratterizzazione, trattamento di stabilizzazione/solidificazione e degli impianti di smaltimento (discarica Vallone Moranzani) dei sedimenti di dragaggio e delle terre di scavo classificate come rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

VISTO il proprio Decreto n. 34 del 16.10.2012 (registrato alla CdC, registro 2, foglio 13 del 17.10.2012) con il quale è stata rilasciata a SIFA S.c.p.a. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti indicati all'art. 4 dell'Accordo di Programma del 31.03.2008:

- lett. A) Infrastrutture di ricezione, disidratazione, caratterizzazione ubicate in area 23 ha a Marghera – Venezia;
- lett. D) Impianto di smaltimento definitivo (discarica Vallone Moranzani) ubicata a Malcontenta – Venezia;

VISTO il progetto dell'impianto di trattamento dei rifiuti contaminati da inorganici ubicato in area 23 ha a Marghera, di cui alla lettera B) dell'art. 4 dell'Accordo di Programma del 31.03.2008, trasmesso da SIFA S.c.p.a. con nota n. OT/fi/350/12 del 11.07.2012;

VISTO il parere favorevole espresso in data 17.07.2012 dal Comitato Tecnico Scientifico, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004 sul progetto sopra citato, con le prescrizioni riportate in All. A al presente provvedimento;

CONSIDERATO che in data 09.08.2012 SIFA S.c.p.a. ha presentato alla Regione del Veneto, Unità Complessa V.I.A. la domanda di Valutazione di Impatto Ambientale per l'impianto di stabilizzazione/solidificazione ubicato in area 23 ha a Marghera, di cui alla lettera B) dell'art. 4 dell'Accordo di Programma del 31.03.2008, allegando a tale istanza il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni di cui sopra;

CONSIDERATO che il sottoscritto Commissario Delegato non è autorizzato a derogare alle procedure previste per il rilascio della valutazione di impatto ambientale ex artt. da 21 a 29 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTA la Delibera n.2610 del 18.12.2012, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto, facendolo proprio, del parere favorevole n. 383 espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 5.12.2012, con prescrizioni (riportate in All. B al presente provvedimento), esprimendo, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'impianto in oggetto;

VISTA la nota di SIFA S.c.p.a, Concessionario Regionale, n. GC/fi/612/12 del 18.12.2012, con la quale viene richiesto il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione del suddetto impianto, allegando il progetto definitivo, adeguato alle prescrizioni di cui all'All. B, costituito dagli elaborati grafici elencati in All. C al presente provvedimento e resi disponibili sul sito del Commissario Delegato [www.ccpv.it](http://www.ccpv.it) alla pagina "Interventi – Progetti".

VISTA la relazione di verifica del corretto recepimento delle prescrizioni formulate con la DGRV n. 2610 del 18.12.2012, redatta dalla Struttura Commissariale;

RITENUTO opportuno procedere al rilascio di tale Autorizzazione approvando, nel contempo, il nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo relativo sia agli impianti già approvati con il citato Decreto 34/2012, sia all'impianto oggetto del presente provvedimento, per ragioni di coordinamento e di stretta interconnessione funzionale e gestionale fra gli impianti stessi e, altresì, allo scopo di agevolare le attività che devono essere espletate dai competenti Enti di Controllo;

CONSIDERATO che le procedure ordinarie previste per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale da parte della Regione del Veneto non sono compatibili con l'urgenza di dare piena attuazione all'Accordo di Programma entro il periodo di vigenza dello stato di

emergenza e che, pertanto, il sottoscritto Commissario Delegato ritiene di doversi avvalere, in forza della Ordinanza n. 3716 del 18.11.2008, della deroga all'art. 1 della L.R. 26/2007 che individua la Regione quale Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti di cui trattasi, procedendo al rilascio dell'autorizzazione più volte citata in sostituzione della Regione stessa;

VISTA l'O.P.C.M. 3716 del 18.11.2008 con la quale il sottoscritto Commissario Delegato è autorizzato anche a derogare a quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.e ii. il quale prevede che la procedura per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

RITENUTO di doversi avvalere di tale deroga, in particolare per quanto attiene il comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., procedendo quindi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto successivamente al rilascio del parere favorevole di compatibilità ambientale reso dalla Regione del Veneto con DGRV n. 2610/2012 sopra citata;

DATO ATTO che le procedure di pubblicazione e di consultazione del pubblico, ai sensi degli artt. 10 e 29 quater del D.Lgs. 152/2006, sono state esperite nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTA la nota di SIFA S.c.p.a. n GC/fi/613/12 del 19.12.2012, con la quale comunica che gli oneri economici relativi alla realizzazione degli impianti oggetto del presente provvedimento sono a carico della stessa ditta, senza alcun onere economico per la gestione Commissariale;

RITENUTO NECESSARIO, in considerazione della ormai prossima conclusione dell'emergenza socio - economico - ambientale prorogata, da ultimo, con D.P.C.M. del 11.11.2011, fissare il termine per l'avvio e la conclusione dei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto, rispettivamente in mesi 3 dalla data del presente provvedimento e un anno dall'avvio degli stessi.

#### DECRETA

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 sexies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. per l'impianto previsto dall'art. 4 dell'Accordo di Programma del 31.03.2008, lett. B) - Impianto di stabilizzazione/solidificazione in area 23 ha a Marghera, presentato da SIFA S.c.p.a., concessionario della Regione del Veneto, il cui progetto definitivo è costituito dagli elaborati elencati in All. C al presente provvedimento;
2. la presente autorizzazione, in forza del combinato disposto degli artt. 7 dell'OPCM 3622/2007, 1 dell'OPCM 3716/2008 e 3 dell'OPCM n. 3899/2010 e delle deroghe in esse contenute, esplicitate in premessa, costituisce, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 26/2007, Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti di cui al punto 1, sostituisce ad ogni effetto l'autorizzazione prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. ed ha validità di 5 anni;
3. i lavori relativi all'approntamento dell'impianto di cui al punto 1 dovranno iniziare entro 3 mesi dalla data del presente provvedimento e concludersi entro un anno dall'avvio degli stessi;
4. alla conclusione dei lavori dell'impianto di cui al punto 1, SIFA S.c.p.a. deve presentare alla


Regione del Veneto, alla Provincia di Venezia e all'ARPAV la dichiarazione di fine lavori, unitamente alle garanzie finanziarie, alla documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del piano di monitoraggio ed, infine, al certificato di collaudo funzionale degli impianti:

5. il presente Decreto non comporta impegni di spesa per la gestione Commissariale, in quanto tutti gli oneri per la realizzazione dell'impianto di cui al punto 1 sono a carico di SIFA S.c.p.a.;
6. il presente Decreto è trasmesso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 sexies della L. n. 10/2011, alla Corte dei Conti – Sezione regionale di Venezia, per il controllo di legittimità;
7. il progetto di cui al punto 1 è reso disponibile, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 241/90, sul sito della Struttura Commissariale: [www.ccpv.it](http://www.ccpv.it), pagina “Interventi – Progetti”;
8. copia del presente provvedimento è comunicato a SIFA S.c.p.a., al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione del Veneto, alla Provincia di Venezia, al Comune di Venezia, all'Arpav Dip. Provinciale di Venezia per i provvedimenti di competenza;

Venezia, 19 DIC 2012

IL COMMISSARIO DELEGATO

Ing. Roberto Casarin



All. A - Elenco prescrizioni formulate dal Comitato Tecnico Scientifico del 17.07.2012

All. B - Elenco prescrizioni contenute nella DGRV n. 2610 del 18.12.2012

All.C – Elenco elaborati del progetto presentato in data 18.12.2012;



## ALLEGATO A AL DECRETO N. 47 DEL 18.12.2012

### Prescrizioni formulate dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 17.07.20102


1. Al fine di verificare l'ammissibilità in discarica "Moranzani", ai sensi del D.M. 27.09.2010, i test di cessione sui rifiuti trattati devono essere effettuati a pH variabile e non solo a pH 6. Tali test devono essere condotti secondo le norme UNI 14429 e UNI CEN/TS 14997;
2. In riferimento ai criteri di "frantumabilità" di cui al punto 2, lettera a) documento "Criteri di stabilità, non reattività e monoliticità del rifiuto", approvato con Decreto del Commissario Delegato n. 10 del 17.05.2011, si suggerisce di fare riferimento unicamente a prove di compressione monoassiale (ELL). Si osserva che le prove di resistenza al taglio e quelli di compressione monoassiale misurano grandezze diverse, pertanto non può essere utilizzata la stessa soglia di riferimento per le due prove. A tale proposito si ricorda che sulla base del criterio di Tresca sussiste la seguente correlazione:

$$\sigma_c = 2c_u$$

3. In riferimento alle prove proposte per il rifiuto pellettizzato o granulato, contenute nel documento sopra citato, si suggerisce di fare riferimento anche alle indicazioni contenute nella norma UNI EN 13055-1 dal momento che la resistenza alla frantumazione dei granuli influenza sensibilmente le prestazioni complessive del materiale. Come soglia di riferimento per tale prova si suggerisce il valore di 9 N/mm<sup>2</sup> tipico di aggregati con finalità strutturali.
  4. Si evidenzia che, qualora i materiali risultassero conformi alle soglie sopra richiamate e quindi "non frantumabili" i test di cessione potranno essere effettuati sul campione tal quale.
  5. Per quanto attiene al punto 4 "Frazione con dimensione < 4 cm" non si condividono le considerazioni esposte ai punti i e ii in quanto la setacciatura è la metodologia più rapida, oggettiva e sicura disponibile per determinare la percentuale in peso relativa ad una classe dimensionale. Si richiede pertanto di ricorrere a tale metodologia.
  6. a) le attività di controllo "in corso d'opera" devono essere anche finalizzate al controllo dei parametri di processo (ad es: pH, umidità, grado di maturazione dei materiali trattati, ecc.).  
è necessario meglio specificare:
    - 6 b) controlli da eseguire sui rifiuti prima del trattamento
    - 6 c) controlli da eseguire sull'impianto e sui parametri di processo in corso d'opera
    - 6d) controlli da eseguire sui rifiuti trattati (tenendo conto delle indicazioni di cui al precedente punto delle presenti osservazioni).
    - 6e) I controlli sopra esplicitati devono recepire anche delle indicazioni/prescrizioni formulate dalla Commissione VIA Regionale e contenute nella DGRV 115 del 31 Gennaio 2012, in quanto riferite anche a rifiuti che devono essere trattati nell'impianto in esame. Per ogni fase devono essere chiariti obiettivi specifici e finalità;
  7. le aree di stoccaggio rifiuti devono essere correttamente individuate negli elaborati di progetto, specificando le modalità di realizzazione;
  8. nel documento "Relazione specialistica sugli impianti" al Paragrafo 4.4.1 " Acque di processo", al fine di garantire la corretta gestione di tali acque, è necessario precisare che si tratta di acque derivanti da un processo "industriale". E' necessario, altresì, integrare il documento con la descrizione delle modalità attraverso le quali tali acque vengono convogliate dall'impianto di trattamento alla Piattaforma polifunzionale SIFA;
  9. con riferimento al documento "Piano di gestione operativa" , in merito alle operazioni di Miscelazione (5.5.4 Miscelazione) nonché a quelle di accorpamento ( 5.5.5 Accorpamento) è necessario indicare le metodologie utilizzate per la determinazione della compatibilità chimica degli rifiuti da miscelare e/o accorpate;
- Vengono formulate, altresì, le seguenti prescrizioni:



- a) il progetto deve indicare con esattezza quali sono le aree che saranno adibite allo stoccaggio dei rifiuti, precisando come saranno realizzate ed utilizzate;
- b) le vasche di stoccaggio presenti nel lotto 2 possono ricevere rifiuti solo sino a quando non entrerà in esercizio la discarica. Da tale momento le vasche dovranno progressivamente essere svuotate;
- c) è necessario che i rifiuti siano protetti dal dilavamento delle acque meteoriche e dal trasporto eolico.
- d) i limiti di accettabilità all'impianto riportati in All. 15 alla "Relazione tecnica specialistica sugli impianti" devono essere applicati esclusivamente ai contaminanti organici.



## ALLEGATO B AL DECRETO N. 47 DEL 18.12.2012

### Prescrizioni contenute nella DGRV 2610 del 18.10.2012

- 1) Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e la documentazione, anche integrativa, trasmessa si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta ed alla successiva messa in esercizio della stessa.
- 2) Dovrà essere tenuto un registro dei Controlli Ambientali ed un Registro delle Manutenzioni.
- 3) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale abilitato per i casi di emergenza.
- 4) È fatto comunque salvo l'obbligo di comunicazione ad ARPAV, Provincia e Comune (tramite telefonata e invio di fax e e-mail), entro le 24 ore successive, di ogni inconveniente o incidente che influisca in modo significativo sull'ambiente, nonché di ogni superamento dei limiti risultante dall'esecuzione delle attività di sorveglianza dell'impianto. Dovranno altresì essere indicate le misure intraprese per la loro risoluzione ed i tempi previsti.
- 5) La dismissione dell'impianto dovrà essere effettuata nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

#### 6) RIFIUTI:


L'impianto Infrasoil® della Detlef Hegemann in esame, essendo ubicato all'interno della piattaforma 23ha già autorizzata con DGRV 115 del 31 gennaio 2012, è autorizzato a trattare esclusivamente i rifiuti aventi codici CER ricompresi nella suddetta autorizzazione, nonché i rifiuti autoprodotti dalle varie filiere di trattamento all'interno della piattaforma stessa, sempre che le loro caratteristiche siano coerenti con le capacità di trattamento del sistema Infrasoil®.

a. Rispetto ai nuovi codici CER riportati nella tabella 1 "Non pericolosi e pericolosi in ingresso dall'esterno" inserita a pagina 5 del documento "Integrazioni e chiarimenti" (e di seguito schematicamente riportati per maggiore chiarezza), si specifica che essi non possono essere ammessi al trattamento presso l'impianto in oggetto, in quanto non autorizzati all'ingresso nell'area della piattaforma 23ha (con riferimento alla DGRV 115 del 31 gennaio 2012)

Codice CER	Gruppo CER	Descrizione
16 11 06	Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco	Rivestimenti a materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17 09 03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
19 01 11*	Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

b. L'impianto è autorizzato a trattare i rifiuti pericolosi e non pericolosi autoprodotti nell'area 23ha durante la fase di gestione della piattaforma stessa riportati nelle tabelle 3 e 4 dell'Appendice A alla relazione Q dell'agosto 2012 "Nuovi codici CER: compatibilità ambientale" e di seguito elencati:

Codice CER	Gruppo CER	Descrizione
16 10 01*	Rifiuti liquidi acquosi	Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose
16 10 02	Rifiuti liquidi acquosi	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01*
19 08 13*	Rifiuti prodotti dagli	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti



	impianti di trattamento delle acque reflue	da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14	Rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 12 09	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti	Minerali (ad esempio sabbia e rocce) risultanti dalle operazioni di vagliatura e/o triturazione
19 12 11*	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
20 03 03	Rifiuti urbani inclusi i rifiuti della raccolta differenziata	Residui della pulizia stradale
20 03 04	Altri rifiuti urbani	Fanghi delle fosse settiche
19 03 04*	Rifiuti stabilizzati/solidificati	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati

c. Dal ciclo di trattamento dell'impianto Hegemann in oggetto si produrranno i rifiuti individuati dai codici CER non pericolosi e pericolosi elencati nelle tabelle 5 e 6 dell'Appendice A alla relazione Q dell'agosto 2012 "Nuovi codici CER: compatibilità ambientale".

Il destino di tali rifiuti sarà l'impianto di smaltimento definitivo del Vallone Moranzani solo nel caso siano verificate entrambe le seguenti due ipotesi:

- i. il rifiuto soddisfi i criteri chimico-fisici di accettazione ad un impianto per rifiuti non pericolosi o pericolosi resi stabili e non reattivi (D.M. 27.09.2010 e Decreto del Commissario Straordinario N. 10 del 17/07/2012)
- ii. il codice CER di riferimento sia fra quelli ricompresi nell'autorizzazione della discarica stessa.


Viceversa, i rifiuti che non soddisfino tali condizioni dovranno essere conferiti ad altro impianto autorizzato esterno. Si osserva, a tal proposito, che il codice 190305 in uscita dall'impianto Hegemann non è ricompreso tra quelli contemplati ed autorizzati per il Vallone Moranzani.


- 7) In fase di Autorizzazione Integrata Ambientale dovranno essere chiaramente identificate le aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti pretrattati prima dell'avvio all'impianto infrasoil e quelle dedicate allo stoccaggio dei rifiuti pronti ad essere inviati in discarica Moranzani.
- 8) L'area Rb, destinata al deposito dei rifiuti pretrattati al fine della loro asciugatura, per poter svolgere a pieno tale ruolo dovrà essere coperta e confinata all'interno di una struttura chiusa (tensostruttura o in carpenteria metallica). Il progetto dovrà quindi prevedere portoni dotati di avvolgenti a chiusura/apertura automatica, porte per l'accesso delle maestranze ed un adeguato impianto di illuminazione tenuto conto che le operazioni si protrarranno per 16/ore/giorno.
- 9) Nei settori Ea ed Eb deve essere previsto un sistema di copertura con struttura telonata in grado di contenere almeno una quantità di rifiuti pari alla carica giornaliera in ingresso all'impianto. Parimenti dovrà essere previsto un sistema di copertura nell'area Ec al fine di proteggere il rifiuto trattato in uscita dall'impianto almeno per il quantitativo giornaliero. Il progetto dovrà quindi prevedere portoni dotati di avvolgenti a chiusura/apertura automatica, porte per l'accesso delle maestranze ed un adeguato impianto di illuminazione tenuto conto che le operazioni si protrarranno per 16/ore/giorno.
- 10) Tutte le operazioni di movimentazione e pre-trattamento / trattamento dei rifiuti nelle aree afferenti all'impianto Hegemann dovranno essere eseguite ponendo la massima attenzione a non generare risollevo e dispersione di polveri. A tale scopo si prescrive, ove ve ne fosse la necessità, di intervenire con sistemi di umidificazione / bagnatura dei rifiuti.





- 11) Il rifiuto stabilizzato e non reattivo in uscita dal trattamento Infrasoil® della ditta Hegemann in esame dovrà in tutti i casi essere conferito alla Discarica del Vallone Moranzani se rispetta i limiti di accettabilità previsti dal D.M. 27.09.2010 e dal decreto n. 10 del 17.05.2012 del Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, ovvero ad impianto di smaltimento definitivo esterno di adeguata categoria.  
In nessun caso il rifiuto potrà essere utilizzato quale materiale tecnologico sostitutivo all'argilla nella realizzazione di impianti di smaltimento come ipotizzato nella tabella riportata a pag. 42 della relazione di studio ambientale dell'agosto 2012 (27604-REL-T350).
- 12) Le operazioni di miscelazione che si eseguiranno nelle aree di pretrattamento afferenti all'impianto Hegemann (aree E ed aree R) devono essere finalizzate esclusivamente al successivo trattamento presso l'impianto stesso ovvero allo smaltimento presso il Vallone Moranzani. Non sono ammesse miscelazioni in tali aree se mirate esclusivamente allo smaltimento presso altro sito diverso dalla Discarica Moranzani.
- 13) Il laboratorio che eseguirà le analisi chimiche sui rifiuti trattati dalla linea di processo Infrasoil dovrà essere certificato Accredia per tutti i parametri indagati.





# ALLEGATO C AL DECRETO N. 47 DEL 18.12.2012

## Elenco elaborati del progetto presentato in data 18.12.2012

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI FANGHI DI DRAGAGGIO DEI CANALI  
DI GRANDE NAVIGAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA,  
IDRAULICA E VIABILISTICA DELL'AREA DI VENEZIA- MALCONTENTA- MARGHERA

Art.4 - PIATTAFORMA LOGISTICA IN AREA 23 HA  
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI CONTAMINATI DA INORGANICI  
- PROGETTO DEFINITIVO-

### ELENCO ELABORATI

ELABORATI AMMINISTRATIVI							
elab.n°	cod.elab.			titolo		rev.	data
A	RL	A	8000	Relazione generale		02	17/12/2012
B	RL	A	8001	Flussi dei materiali in transito		01	23/07/2012
C	RL	A	8002	Relazione tecnica specialistica sugli impianti		01	23/07/2012
G1	RL	A	8006	Computo metrico estimativo		02	17/12/2012
G2	RL	A	8007	Elenco prezzi unitari		02	17/12/2012
G3	RL	A	8008	Quadro economico		02	17/12/2012
H	RL	A	8009	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici		02	17/12/2012
L	RL	A	8011	Cronoprogramma		00	06/07/2012
M	RL	A	8012	Piano di gestione operativa		02	17/12/2012
Q	RL	A	8016	Nuovi codici CER: compatibilità ambientale		01	17/12/2012
ELABORATI GRAFICI							
<b>1. Inquadramento</b>							
tav.n°	cod.elab.			titolo	scala	rev.	data
1.1	DS	A	0000	Corografia generale	1:5000	01	23/07/2012
1.2	DS	A	0100	Riferimenti programmatici	1.5000-1:1250	00	06/07/2012
<b>2. Stato di fatto</b>							
2.5	DS	A	2005	Installazioni nel lotto 1 da progetto aprile 2012 e vasche nel lotto 2 esistenti	1:500	01	23/07/2012
<b>3. Opere di progetto</b>							
3.0	DS	A	3000	Sinossi delle opere incluse in progetto	1:500	01	17/12/2012
3.1	DS	A	3001	Planimetria generale	1:500	02	17/12/2012
3.2	DS	A	3002	Planimetria reti idriche	1:500	01	23/07/2012
3.3	DS	A	3003	Monofilare e particolari impianto di trattamento Infrasoil	-	00	06/07/2012
3.4	DS	A	3004	Sedimentatore a pacchi lamellari	vane	01	23/07/2012
3.5	DS	A	3005	Planimetria generale aree funzionali	1:500	01	17/12/2012
3.6	DS	A	3006	Planimetria rete dati	1:500	00	23/07/2012

